

**AUDIZIONE COMMISSIONI CONGIUNTE BILANCIO CAMERA
SENATO
VALUTAZIONI UIL SULLE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (D.L. N°2814)
ILLUSTRATE DA ANTONIO FOCCILLO, SEGRETARIO
CONFEDERALE UIL
ROMA 11.7.2011**

Il nostro è un giudizio articolato, perché in questo momento particolare del Paese, bisogna essere responsabili. La nostra valutazione sulle misure sarebbe stato molto più forte e decisa se non ci fosse l'emergenza mercati che ha colpito l'Italia fra venerdì e oggi. Come si è fatto in passato bisognerebbe avere un senso di responsabilità generale ed avviare un tavolo fra governo, forze sociali, produttive ed economiche per un nuovo patto per il risanamento e sviluppo.

Dalla lettura e dall'analisi del testo degli articoli che formano le norme del disegno di legge 2814 che converte il decreto 98/2011, emergono le due principali caratteristiche, da un lato il necessario risanamento e, dall'altro, la scarsa possibilità di puntare sullo sviluppo e innovazione. Due elementi riscontrabili parimenti nelle norme del decreto sviluppo, che lo hanno preceduto o in quelle della riforma del prelievo fiscale a tre aliquote proposta in tandem con esso e della quale si conoscono per ora le sole le bozze.

La necessità di accompagnare il risanamento con lo sviluppo non risulta proprio dall'analisi di quasi tutte le norme in esso contenute.

Per quanto riguarda la manovra fiscale: le modifiche introdotte in materia di detassazione dei premi di produttività sono condivisibili in quanto semplificano e rendono più snelle le relative procedure applicative. Registriamo, tuttavia, come non siano state recepite le nostre indicazioni tese ad estenderne l'applicazione anche al settore pubblico.

Per quanto riguarda la definizione "agevolata" del contenzioso tributario, la Uil in linea di principio ha sempre ritenuto che condoni e sanatorie anche mini hanno ricadute sul principio di legalità, abbassandone il livello di guardia, e sugli effetti di deterrenza del sistema fiscale nel suo complesso. Non siamo però del tutto convinti che le misure e il percorso scelto dal Governo - quello della decretazione d'urgenza rispetto ad una problematica tanto complessa - possano effettivamente portare ad una maggiore rapidità del processo tributario e quindi all'obiettivo ultimo di avvicinare i tempi per la realizzazione della pretesa tributaria.

La tassazione delle speculazioni finanziarie che avevamo chiesto, è sparita nel testo definitivo, così come l'elevazione della tassa sulle rendite, escluso i Bot.

Mentre, si evince la presenza di aumenti dell'imposizione fiscale, nelle prime indicazioni che si sono avute sulla delega fiscale. Infatti, per le fasce che vanno dai 15 ai 60 mila euro di reddito vi è un aumento della tassazione, se non viene corretta con un dovuto intervento di perequazione attraverso un aumento delle detrazioni per queste fasce di lavoratori, o attraverso la modifica degli scaglioni.

Infine, senza una forte riduzione dell'evasione fiscale è facile prevedere ulteriori tagli ai finanziamenti che fanno determinare, se le misure non saranno modificate, la riduzione delle prestazioni assistenziali e dei servizi pubblici, fino ai provvedimenti di taglio per alcune categorie produttive che vengono ancora una volta, come già fatto in passato, verso le stesse categorie, come è il caso del Pubblico impiego.

In definitiva, i provvedimenti adottati sul fronte fiscale non ci sembra che si muovano nella direzione auspicata, quella cioè di reperire risorse nei settori dove il sistema è più blando e più esposti a fenomeni di evasione, erosione ed elusione, e finiranno per determinare ricadute ulteriore anche sotto il profilo dell'equità.

È evidente che questa manovra è basata ancora una volta su sacrifici da imporre a lavoratori dipendenti, precari, pensionati, donne non prevedendo in cambio strumenti o meccanismi in grado di finanziare la stabilità, la crescita, di stimolare la ripresa che pure è debolmente iniziata. Per molti mesi mentre la crisi europea del debito pubblico, spingeva sull'orlo del baratro Grecia, Irlanda e Portogallo e minacciava la Spagna, venivano rilanciati tranquillizzanti messaggi che descrivevano la “diversità” del caso italiano, nonostante il rapporto fra deficit e Pil segnalasse un andamento diverso della realtà.

La posizione marginale delle maggiori banche italiane rispetto alla crisi finanziaria internazionale e la relativa tenuta dei nostri conti pubblici, si diceva, ci avevano consentito di disporre di un efficace scudo protettivo che ci aveva salvato dalla “tempesta”. È, invece, stato sufficiente che l'umore dei mercati cambiasse: i differenziali di rendimento fra i titoli di Stato italiani e tedeschi hanno raggiunto il massimo storico, le nostre banche hanno dovuto ricapitalizzarsi per superare gli stress test ed il nostro Paese è, oggi, rischia, l'aumento di un quarto di punto dei tassi da parte della Bce ha aumentato il livello degli interessi sul debito che dovremo pagare entro il 2014.

Le ragioni di questa situazione certamente sono molteplici, alcune esogene, altre endogene. Fra le prime le ripetute incertezze mostrate dalla gestione politica europea riguardo i casi greco e portoghese, tra le seconde le contraddizioni delle precedenti manovre finanziarie italiane che, come l'attuale, non incidono più di tanto sullo sviluppo e su una ripresa reale dell'economia.

Secondo la Ragioneria generale, la manovra ha un impatto sul deficit in quattro anni di 43,398 miliardi. Se poi a questi si sommano spese e appostamenti di fondi finanziati nel biennio 2011 e 2012 l'importo da finanziare per lo Stato sale a 50 miliardi.

Per i primi due anni l'impatto è pari a poco più di 157 milioni di euro, di cui 5,3 milioni nel 2011, 151,8 milioni nel 2012. L'effetto più consistente sull'indebitamento netto della Pa è però nel biennio successivo con 17,877 miliardi per il 2013 e 25,365 miliardi per il 2014. Una correzione che vale per il 2013 l'1,1%, e per l'1,6% del Pil nel 2014.

Dal dettaglio dei saldi emerge anche che il totale delle entrate nei quattro anni si attesta a 19,759 miliardi, mentre quello dei tagli di spesa è di complessivi 23,6 miliardi.

Le poste più significative arrivano dalla riduzione delle spese dei ministeri, dalla sanità, dalle pensioni. Sacrifici sono richiesti agli enti territoriali per i prossimi quattro anni di 9,6 miliardi complessivi. Di questi: 3 saranno a carico dei Comuni; 1,2 graveranno sulle Province; il resto è quanto viene chiesto alle Regioni. Vale poco più di 15 milioni di euro, invece, l'intervento sui costi della politica.

Sui costi della politica: la UIL continua sostenere e a chiedere la necessità di una più incisiva ed immediata riduzione, precisando ancora una volta che non si vuole, con questa nostra proposta, ridurre la partecipazione democratica e l'attività necessaria delle varie articolazioni delle relative istituzioni, ma si chiede di andare a colpire sprechi, (come le consulenze), le duplicazioni delle funzioni, (le province), e le varie forme di rappresentanze nei vari organismi (consigli di amministrazione).

Lo stesso risparmio, che arriverà dalla norma sul finanziamento dei partiti politici scatterà dal 2013 e frutterà un risparmio di 7,7 milioni il primo anno e altrettanto l'anno successivo.

Non riduzione della Politica, quindi, bensì riduzione degli sprechi, dei benefits, che costano alla collettività cifre non più sostenibili. Era ed è necessario che chi impone sacrifici sia in prima fila a sacrificarsi, a dare l'esempio, come è successo in Grecia. Come convincere altrimenti un anziano, un pensionato al minimo, a fare il sacrificio

di pagare un ticket sull'assistenza sanitaria quando la classe politica di sacrifici non è disposta a farli ed il servizio sanitario spende di più per la macchina amministrativa che per la sua funzione principale, che è quella di tutelare la salute come vuole la Costituzione.

La regina delle entrate della manovra è la rimodulazione al rialzo dell'imposta di bollo sui dossier titoli. Secondo la relazione tecnica l'incremento dell'imposta di bollo a 120 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 150 euro per i depositi sotto i 50mila euro (380 euro per dossier titoli sopra i 50mila euro) a partire dal 2013, produce un aumento del gettito su base annua di circa 892 milioni annui per il 2011 e il 2012 e di 2,4 miliardi per gli anni successivi.

Un contributo alle maggiori entrate arriverà anche da banche e assicurazioni (bisogna evitare il rischio che questi provvedimenti potranno incidere anch'essi sulle tasche dei consumatori). Ammonta a 493 milioni in termini di competenza, a partire dall'anno di imposta 2011, l'effetto della maggiorazione dell'aliquota Irap dell'0,75% e del 2% rispettivamente per banche e assicurazioni. Secondo la tabella riportata nella relazione tecnica gli effetti finanziari dell'aumento Irap su fabbisogno e deficit (considerando un acconto dell'85% ai fini Irap e del 75% ai fini Ires) è stimato in 888,7 milioni per il 2012 e 479,7 milioni per il 2013 e il 2014..

Nell'intero articolato, si percepisce che lo scopo di fondo, quello di ridurre la spesa per le solite voci e i soliti soggetti piuttosto che decidere una buona volta di affrontare i temi oggi più caldi come, per esempio, i costi della politica. Non è possibile pensare di ridurre un debito pubblico fra i maggiori del mondo senza neppure nominare una volta, in tutto l'articolato, la parola evasione. E' la prova che essa verte esclusivamente su di un aumento delle entrate da ottenere attraverso nuove imposizioni ed aumenti dell'imposizione fiscale, diretta ed indiretta dell'esistente.

Si delinea una misura relativa **alle pensioni** che, se confermata, colpirebbe milioni di pensionati con pensioni medie, di importi netti a partire da mille euro mensili, derivanti da lavoro dipendente, pubblico e privato. Ad essere colpiti sarebbero pensionati che su queste pensioni pagano le tasse, che negli ultimi anni non hanno ricevuto alcun beneficio dagli aumenti che hanno interessato le pensioni di importo più basso e che hanno visto le loro pensioni perdere progressivamente potere d'acquisto. La perequazione annuale all'inflazione è l'unico strumento di rivalutazione delle pensioni. Uno strumento che già oggi è inadeguato. E, infatti, le pensioni negli ultimi 15 anni hanno perso fino al 30% del loro potere d'acquisto. Come Uil e Uilp abbiamo chiesto di migliorare questo strumento, anche introducendo un paniere Istat che tenga conto in modo più preciso dei consumi specifici dei pensionati. Non è accettabile che oggi si pensi invece di peggiorare e bloccare la rivalutazione delle pensioni, soprattutto in un momento in cui l'inflazione cresce in modo significativo.

Si è preferito, come al solito usare la previdenza come il bancomat di tutti i problemi, seppure anche l'Europa recentemente ha dichiarato che il sistema previdenziale italiano è con i conti in ordine. Infatti, l'ultima Relazione annuale INPS nel fotografare la spesa per pensioni fornisce un dato emblematico sullo stato dei relativi conti: la percentuale di incidenza sul PIL della spesa relativa alle sole gestioni previdenziali – al netto delle indennità di accompagnamento - si attesta nel 2010 al 10,59%, scendendo all'8,75% se la si considera al netto della componente GIAS di natura assistenziale posta a carico della fiscalità generale. Numeri che collocano il nostro Paese ampiamente entro i parametri europei.

Come UIL abbiamo per questo più volte affermato l'esigenza di stabilizzare il sistema, anche dal punto di vista degli interventi normativi, evitando situazioni di continua incertezza che generano soltanto uscite anticipate e favoriscono il manifestarsi di effetti paradossali rispetto a quelli perseguiti. La crescita dei pensionamenti registrata nel corso del 2010 è infatti il risultato più evidente dell'introduzione delle ultime norme in tema di decorrenza dei trattamenti che hanno

spinto gran parte dei lavoratori in possesso dei requisiti ad anticipare il momento del pensionamento per evitare di essere penalizzati dalle nuove finestre di pensionamento.

Complessivamente le riforme attuate dal 1992 ad oggi avrebbero già portato ad una minore incidenza sul PIL mediamente di un 1% all'anno dal 2015 al 2035, quindi il 26% in meno in termini cumulati al 2050, di cui circa la metà dovuto proprio ai provvedimenti di cui alla Legge n. 122/2010. Dati che portano a stimare un risparmio, in termini nominali, di circa 6 miliardi e 300 milioni nel 2011, di 10 miliardi e 300 milioni nel 2012, di 11 miliardi e 800 milioni nel 2013 e di circa 13 miliardi per il 2014, come testimoniano i numeri presentati dal Governo nell'ultimo Piano Nazionale di Riforme.

Questi risparmi permettono di regolarizzare notevolmente l'andamento della curva della spesa previdenziale attesa, che diviene così sostanzialmente piatta e stabile fino al 2045 per poi scendere decisamente tra il 2050 e il 2060.

Per questo chiediamo al Governo e al Parlamento di eliminare questi provvedimenti nel corso dell'iter di conversione del decreto.

Scelta non nuova è poi quella di inserire una “patrimoniale” nascosta, nella norma che riguarda i depositi titoli dei piccoli risparmiatori. Scelta che non premia certo la fiducia riposta da questi ultimi nei titoli di Stato emessi dal tesoro e che non garantisce certo nei numeri un rientro maggiore di quanto sia il rischio di vendita di quegli stessi titoli da parte dei piccoli risparmiatori stessi, penalizzati indirettamente anche dall'aumento dell'Irap previsto per banche ed assicurazioni che su di loro si rifaranno.

Per quanto riguarda il settore del pubblico Impiego: si continua a chiedere loro di accettare la parte consistente della manovra. Il settore è già stato abbondantemente colpito: dal blocco della contrattazione nazionale e di secondo livello per un triennio, che la manovra proroga ancora tale situazione; dall'aumento dell'età da 60 a 65 per le

donne per andare in pensione, senza nessuna gradualità; dal passaggio dell'indennità di buonuscita a tfr con aggravio fiscale e riduzione dell'importo; con una eliminazione, unilaterale, del part-time con grave danno per i lavoratori, etc.

Venendo in particolare sulle numerose norme proponiamo:

In particolare si chiede al Governo e al Parlamento:

- riguardo ai pensionati, la correzione della misura socialmente ingiusta che riduce al 45% la rivalutazione rispetto all'inflazione delle pensioni da 3 a 5 volte il minimo;
- un intervento molto più forte e tempestivo per la riduzione dei costi della politica, che la manovra prevede ma dilaziona troppo nel tempo. E' necessario in questo senso un intervento immediato dei Presidenti di Senato e Camera per attuare da subito interventi efficaci al recupero di risorse;
- rispetto al Pubblico Impiego, sottoposto fino al 2013 al blocco contrattuale nazionale e del turn-over, che sia garantito almeno il pieno esercizio della contrattazione integrativa per la redistribuzione a favore dei lavoratori delle economie di gestione, superando gli ostacoli normativi ed economici che ne impediscono l'esercizio;
- la sollecita approvazione della delega per la riforma fiscale, con l'anticipazione al 2012 della tassazione al 20% delle rendite finanziarie;
- l'armonizzazione con il lavoro dipendente della contribuzione previdenziale per il lavoro a progetto e il lavoro autonomo;
- il mantenimento delle risorse stanziare per lo sviluppo per le infrastrutture, le reti, i Fondi Europei e i Fas, prevedendo misure efficaci per una loro tempestiva utilizzazione, anche con l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Sulla riduzione dei trasferimenti alle Regioni e agli EE.LL., la Uil, ritiene necessario che essa sia accompagnata dalla salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, attraverso una rigorosa riqualificazione della spesa che riduca sprechi ed inefficienze, introducendo nella sanità i costi standard, riducendo i livelli istituzionali attraverso l'accorpamento dei Comuni, l'abolizione delle Province, l'obbligo a società unica consorziata nei servizi pubblici locali nei Comuni sotto i 50.000 ab.

(D.L. N°2814)

SULLE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Titolo I

Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate

Capo I Riduzione dei costi della politica e degli apparati

Art. 1

(Livellamento remunerativo Italia-Europa)

Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Le norme si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto

Art. 2

(Auto blu)

La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

Art. 3

(Aerei blu)

I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

Art. 4

(Benefits)

Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati.

Art. 5

(Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali)

Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011.

Art. 6

(Finanziamento dei partiti politici)

L'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento. si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 7

(Election day)

A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

Art. 8

(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria.

Capo II Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche.

Art. 9

(Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)

A partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 11

(Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)

Art. 12

(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)

Gli articoli riguardano misure di razionalizzazione di spese di beni mobili e gestione di immobili.

Art. 13

(Rimodulazione di fondi)

La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 14

(Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici)

Soppresso l'ICE, riordino UNIRE che viene trasformato in agenzia sviluppo settore ippico (ASSI), la vigilanza sugli enti ex D.Lgs. 509/94 attribuita alla COVIP.

Art. 15

(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)

Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario.

Capo III Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

Art. 16.

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

Proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime.

La fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

La semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni.

L'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Le disposizioni valgono anche per il personale sanitario convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verificano risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento

ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo.

I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale.

Art. 17

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

Il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto degli obblighi comunitari. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotti ticket sui farmaci e sulle diagnosi.

Art. 18

(Interventi in materia previdenziale)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012 – 2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 45 per cento.

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo

svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Art. 19

(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.

Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011 – 2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012.

L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.

Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Art. 20

(Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)

Regioni, province, comuni subiscono un taglio pari a 9,3 miliardi nel biennio 2013-2014

Capo IV Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario

L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente: "i fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze". In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

Capo V Disposizioni in materia di entrate

Art. 23

(Norme in materia tributaria)

Irap su banche ed assicurazioni cresce dal 3,9 al 4,65 per le assicurazioni arriva al 5,9%.

Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale euro 120
- b) con periodicità semestrale euro 60
- c) con periodicità trimestrale euro 30
- d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:

- a) con periodicità annuale euro 150,00
- b) con periodicità semestrale euro 75,00
- c) con periodicità trimestrale euro 37,50
- d) con periodicità mensile euro 12,50

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:

- a) con periodicità annuale euro 380,00
- b) con periodicità semestrale euro 190,00
- c) con periodicità trimestrale euro 95,00
- d) con periodicità mensile euro 31,66"

L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

Art. 24

(Norme in materia di gioco)

Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Independentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale.

Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le

società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'inosservanza dell'obbligo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata.

Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'*articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.

Art. 25

(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

Titolo II

Disposizioni per lo sviluppo

Art. 26

(Contrattazione aziendale)

Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

Art. 27

(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Art. 28

(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

Art. 29

(Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)

Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

- a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante

Art. 30

(Finanziamento della banda larga)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell' Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e

almeno per il 50% “ al di sopra di 100 Mb/s”), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico – privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico.

Art. 31

(Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

Al fine di favorire l’accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione “Europe 2020” sono emanate le seguenti disposizioni:

Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (earlystage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:

- a) non essere quotate;
- b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell’Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l’Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
- c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
- d) essere soggette all’imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
- e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;
- f) avere un fatturato, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

Art. 32

(Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture)

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il “Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali” con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

Per la prosecuzione del servizio intermodale dell’autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

Dall’anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui sopra, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali.

Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell’EXPO Milano 2015, nonché di garantire l’adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 33

(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

Art. 34

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)

Art. 35

(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)

Art. 36

(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

3) affidamento diretto ad Anas s.p. alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle

leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;

f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992.

Art. 37

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

Art. 38

(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)

I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Art. 39

(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)

•